

## **Legge sui rapporti fra i Consigli**

### **Miglioramento della capacità d'esecuzione delle misure della Confederazione**

#### **Modifica del 22 dicembre 1999**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del 15 febbraio 1999<sup>1</sup>;

visto il parere del Consiglio federale del 31 marzo 1999<sup>2</sup>,

*decreta:*

I

La legge sui rapporti fra i Consigli<sup>3</sup> è modificata come segue:

*Ingresso*

...

visti gli articoli 64<sup>bis</sup>, 85 numero 1, 10 e 11, 93 capoverso 1 e 122 della Costituzione federale<sup>4</sup>,

...

*Art. 43 cpv. 2<sup>bis</sup>*

<sup>2bis</sup> Il Consiglio federale si pronuncia inoltre sull'attuazione delle leggi e dei decreti federali proposti. Specifica segnatamente in quale modo è stata esaminata la capacità d'esecuzione di un disegno, chi è responsabile dell'esecuzione, se e in quale modo gli organi incaricati dell'esecuzione sono stati sentiti, quali costi d'esecuzione devono essere assunti dai Cantoni e dai Comuni e in quale modo sono considerate e valutate le esperienze fatte in materia di esecuzione.

<sup>1</sup> FF **1999** 2375

<sup>2</sup> FF **1999** 2927

<sup>3</sup> RS **171.11**

<sup>4</sup> Queste disposizioni corrispondono agli articoli 123, 160, 167, 169 cpv. 1, 173 cpv. 2 e 192 cpv. 2 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU **1999** 2556).

*Art. 47a (inserire tra l'art. 47 e l'art. 47bis)*

<sup>1</sup> Nel caso di un'ordinanza da eseguire in ampia misura fuori dell'Amministrazione federale, la commissione competente può esigere che il Consiglio federale le sottoponga il disegno per consultazione.

<sup>2</sup> L'adozione o la modifica di una tale ordinanza dev'essere annunciata all'Assemblea federale, per quanto non sia emanata in congiunzione diretta con un atto legislativo dell'Assemblea federale.

<sup>3</sup> Le commissioni hanno il diritto di consultare gli atti essenziali, per quanto gli stessi non servano alla decisione interna del Consiglio federale.

*Art. 47bis cpv. 1bis*

<sup>1bis</sup> Per esaminare la fattibilità delle misure proposte, le commissioni possono invitare ad esprimersi i Cantoni e altre cerchie interessate.

## II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla scadenza del termine di referendum o accettata che sia in votazione popolare.

Consiglio degli Stati, 22 dicembre 1999

Il presidente: Schmid Carlo

Il segretario: Lanz

Consiglio nazionale, 22 dicembre 1999

Il presidente: Seiler

Il segretario: Anliker

Data di pubblicazione: 11 gennaio 2000<sup>5</sup>

Termine di referendum: 20 aprile 2000

1238